

*Traduzione*<sup>1</sup>

## **Accordo**

### **tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sull'importazione e il transito illeciti nonché il rimpatrio di antichità nel luogo di origine**

Concluso il 14 aprile 2010

Entrato in vigore mediante scambio di note il 20 febbraio 2011

---

#### *Preambolo*

Ribadendo i legami di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d'Egitto;

considerando che una fruttuosa cooperazione tra i due Stati volta al rimpatrio di antichità illecitamente trasferite rinsalderà questi legami;

riconoscendo l'unicità delle antichità di ogni Paese e l'importanza di impedire l'illecita importazione e l'illecito trasferimento di queste antichità;

considerando che lo scambio di beni culturali tra le nazioni a scopo scientifico, culturale ed educativo incrementa la conoscenza delle civiltà umane, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e stimola il rispetto e la stima reciproci tra le nazioni;

considerando l'importanza di proteggere e di salvaguardare il patrimonio culturale in conformità con i principi contemplati dalla Convenzione UNESCO del 1970<sup>2</sup> concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali;

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, in seguito denominati «Parti contraenti»,

*hanno convenuto quanto segue:*

#### **Art. 1**            Oggetto dell'Accordo

L'obiettivo del presente Accordo consiste nell'identificare le modalità di cooperazione per impedire l'importazione e il transito di antichità illecitamente esportate dal territorio di una delle Parti contraenti in quello dell'altra Parte contraente e nel disciplinare la procedura di rimpatrio e le misure di protezione di tali antichità fino al momento del loro rimpatrio.

RS **0.444.132.11**

<sup>1</sup> Dal testo originale francese (RO **2011** 1711).

<sup>2</sup> RS **0.444.1**

## **Art. 2** Definizioni e classificazioni

Il presente Accordo è applicabile a tutti gli oggetti elencati nell'allegato e classificati come antichità da entrambe le Parti contraenti in conformità al diritto interno di ogni Parte contraente.

Per quanto riguarda le antichità non elencate nell'allegato è applicabile il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d'Egitto del 7 ottobre 2000<sup>3</sup>.

## **Art. 3** Divieto d'importazione

L'importazione e il transito di antichità illecitamente esportate dai territori di una delle Parti contraenti sono vietati.

## **Art. 4** Procedure legali, giurisdizione e diritto applicabile

(1) Ogni Parte contraente può promuovere un'azione contro l'altra Parte contraente per il rimpatrio di un'antichità importata illecitamente nel territorio di quest'ultima.

(2) L'azione può essere promossa dinanzi ai tribunali competenti della Parte contraente in cui si trova l'antichità illecitamente importata.

(3) Le modalità dell'azione di rimpatrio sono rette dal diritto interno della Parte contraente nel cui territorio si trova l'antichità da rimpatriare.

(4) La Parte contraente attrice deve dimostrare che l'antichità rientra in una delle categorie elencate nell'allegato e che è stata importata illecitamente nell'altra Parte contraente dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

(5) L'azione di rimpatrio della Parte contraente si prescrive un anno dopo che le autorità competenti ai sensi dell'articolo 11 del presente Accordo sono venute a conoscenza dell'ubicazione e dell'identità del possessore dell'antichità in questione.

(6) Un'azione promossa nel quadro del presente Accordo non pregiudica il diritto delle Parti contraenti a sollecitare l'assistenza legale per questioni penali in conformità al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d'Egitto del 7 ottobre 2000<sup>4</sup>, anche per attività illecite svolte prima della conclusione del presente Accordo.

## **Art. 5** Obblighi delle autorità competenti

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 11 del presente Accordo della Parte contraente in cui si trova l'antichità consiglia e assiste la Parte contraente attrice, secondo le sue possibilità, nel localizzare l'antichità da rimpatriare, nel determinare il giudice competente, nel contattare sia rappresentanti legali specializzati sia esperti. la Parte contraente in cui si trova l'antichità adotta pure le misure necessarie per la protezione dell'antichità fino al suo rimpatrio.

<sup>3</sup> RS 0.351.932.1

<sup>4</sup> RS 0.351.932.1

**Art. 6** Costi e indennità

(1) La Parte contraente attrice assume i costi per l'assicurazione, il mantenimento e il rimpatrio dell'antichità.

(2) La Parte contraente attrice versa un'equa indennità all'acquirente dell'antichità in buona fede. L'ammontare dell'indennità è stabilito dal tribunale competente del Paese in cui l'azione è stata promossa, in conformità al suo diritto nazionale applicabile. La Parte contraente attrice può impugnare la decisione del tribunale.

(3) Ogni Parte contraente può chiedere all'altra assistenza finanziaria per aiutarla a pagare tale indennità.

(4) L'antichità non deve essere rimpatriata prima che l'indennità sia stata versata. La Parte contraente in cui si trova l'antichità sostiene la Parte contraente attrice garantendo la migliore protezione possibile dell'antichità fino al suo rimpatrio.

**Art. 7** Obbligo di comunicazione

Le Parti contraenti sono tenute a comunicare il tenore del presente Accordo alle autorità amministrative e competenti interessate dall'Accordo, quali le autorità addette al commercio di opere d'arte, le autorità doganali e penali, la polizia addetta al turismo e alle antichità e ai commercianti d'arte.

**Art. 8** Scambio di informazioni

(1) Le Parti contraenti s'informano reciprocamente, per il tramite delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 11, su importazioni illecite, furti, saccheggi, perdite o su altri eventi che riguardano le antichità.

(2) Le Parti contraenti s'informano reciprocamente e immediatamente in caso di modifica del diritto interno relativo al trasferimento e alla protezione delle antichità.

**Art. 9** Esenzione da dazi doganali o tasse analoghe

In virtù del presente Accordo, le Parti contraenti s'impegnano a esentare il rimpatrio delle antichità da dazi doganali o da spese analoghe.

**Art. 10** Cooperazione internazionale

Nel quadro dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti contraenti collaborano con le istituzioni internazionali competenti per la lotta contro il trasferimento illecito di beni culturali, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol), il Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM) e l'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD).

**Art. 11** Autorità competenti

(1) Le autorità competenti per l'esecuzione del presente Accordo sono:

- a. nella Confederazione Svizzera: il Servizio specializzato in materia di trasferimento internazionale dei beni culturali, Ufficio federale della cultura;
- b. nella Repubblica Araba d'Egitto: il Consiglio Supremo delle Antichità (Supreme Council of Antiquities).

(2) Le suddette autorità sono autorizzate a cooperare direttamente tra loro nel quadro delle rispettive competenze.

#### **Art. 12** Verifica

Le Parti contraenti verificano periodicamente l'adempimento delle disposizioni del presente Accordo e all'occorrenza propongono le modifiche che ritengono appropriate. I rappresentanti delle autorità competenti si riuniscono su richiesta di una delle Parti contraenti per discutere delle questioni relative all'adempimento del presente Accordo. Possono inoltre formulare proposte volte a promuovere la cooperazione nell'ambito degli scambi culturali.

#### **Art. 13** Appianamento delle divergenze

Le autorità competenti ai sensi dell'articolo 11 risolvono mediante negoziato le controversie circa l'interpretazione, l'adempimento e l'applicazione del presente Accordo. Se le divergenze non vengono appianate entro sei mesi, occorre procedere a un arbitrato in conformità al regolamento della Corte permanente di arbitrato dell'Aia.

#### **Art. 14** Rapporto con altri trattati o convenzioni internazionali

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli impegni delle Parti contraenti che discendono da altri trattati internazionali, multilaterali o bilaterali di cui sono Parti.

#### **Art. 15** Entrata in vigore, calendario ed effetti dell'estinzione

(1) Le Parti contraenti si notificano reciprocamente la conclusione delle procedure legali necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica.

(2) Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore. La validità si rinnova tacitamente per periodi di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti sei mesi prima della scadenza. L'estinzione del presente Accordo non pregiudica le azioni pendenti di rimpatrio di beni culturali.

(3) Il presente Accordo e il relativo allegato possono essere modificati di comune accordo dalle Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore conformemente alla procedura di cui al capoverso 1 del presente articolo.

Fatto al Cairo il 14 aprile 2010, in tre esemplari originali in arabo, francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede. Nel caso di controversie circa l'interpretazione prevale la versione inglese.

Per la  
Confederazione Svizzera:  
Dominik Furgler

Per la  
Repubblica Araba d'Egitto:  
Zahi Abdel-Wahab Hawas

*Allegato*

## **Categorie di antichità egizie e svizzere**

Le seguenti categorie sono applicabili alle antichità datanti dalla preistoria al 1500 d.C.

### **I. Pietra**

*A. Elementi architettonici e decorativi o rispettivi frammenti:* in granito, pietra arenaria, calcare, tufo, marmo e altri tipi di pietra. Elementi strutturali e architettonici appartenenti a differenti tipi di tombe e siti funerari, luoghi sacri, abitativi e d'insediamenti, quali capitelli, lesene, colonne con diverse chiavi di volta e decorazioni, acroteri, fregi, stele, lunette di finestre, mosaici, rivestimenti e diversi altri oggetti ed elementi di tarsie e forme marmoree, ecc.

*B. Bassorilievi:* su diversi tipi di pietra. Altari, lapidi, stele, epigrafi onorarie, ecc.

*C. Altorilievi:* su pietra calcarea e altri tipi di pietra. Rilievi su pietra, rilievi tombali, sarcofagi con o senza decorazione, urne cinerarie, stele, elementi ornamentali, ecc.

*D. Sculture/statue:* in pietra calcarea, marmo e altri tipi di pietra. Statue funerarie e votive, busti, statuette, elementi di corredi funerari, ecc.

*E. Utensili/attrezzi:* in silice e altri tipi di pietra. Diversi utensili come lame di coltelli e pugnali, asce e attrezzi per attività artigianali, ecc.

*F. Armi:* in ardesia, silice, pietra calcarea, pietra arenaria e altri tipi di pietra. Cuspidi di frecce, scudi, palle di cannone, ecc.

*G. Gioielli/costumi:* in diversi tipi di pietra, pietre dure preziose e semipreziose. Pendenti, perle, castoni per anelli, ecc.

### **II. Metallo**

*A. Statue/statuette/busti:* in metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile. Raffigurazioni di animali, persone e divinità, ritratti e ritratti a busto, ecc.

*B. Recipienti:* in metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile e ferro. Olle, secchi, coppe, vasi, setacci, ecc.

*C. Lampade:* in metallo non ferroso e ferro. Lampade, frammenti di candelabri, ecc.

*D. Gioielli/costumi:* in metallo non ferroso, in metallo nobile raro. Cavigliere, collane, bracciali e anelli, perle, spille, fermagli (per l'abbigliamento), fibule e ornamenti per cinture, pendenti, ecc.

*E. Utensili/attrezzi:* in ferro e metallo non ferroso, in metallo nobile raro. Scuri, asce, falci, coltelli, tenaglie, martelli, trapani, utensili di scrittura, cucchiari, chiavi, serrature, componenti di carri, finimenti per cavalli, ferri di cavallo, catene, campanacci, ecc.

*F. Armi:* in ferro e metallo non ferroso. Pugnali, spade, cuspidi di lance e di frecce, coltelli, borchie di scudi, palle di cannone, elmi, armature, ecc.

### **III. Ceramica**

*A. Recipienti:* in ceramica fine e ceramica grezza, di diversi colori, in parte decorati, dipinti, ingobbiati o smaltati. Recipienti di produzione locale o provenienti da altre aree. Vasi, piatti, ciotole, coppe, piccoli contenitori, ampolle, anfore, setacci, ecc.

*B. Attrezzi/utensili:* in ceramica. Attrezzi per attività artigianali, diversi altri utensili, ecc.

*C. Lampade:* in ceramica. Lumi a petrolio e lumi di sego di diversa fattura, ecc.

*D. Statuette:* in ceramica. Raffigurazione di persone, divinità e animali, e di elementi anatomici, ecc.

*E. Piastrelle per stufe/elementi architettonici:* in ceramica, piastrelle per stufe sempre smaltate. Terrecotte architettoniche e rivestimenti. Piastrelle a bicchiere, piastrelle a foglio decorate, piastrelle-nicchia, piastrelle di cornice, piastrelle d'angolo, piastrelle del cornicione, piastrelle per pavimenti e tegole decorate/stampate, ecc.

### **IV. Vetro e pasta vitrea/Faience**

*A. Recipienti:* in vetro colorato e incolore. Ampolle, coppe, bicchieri, vassoi, sigilli di ampolle in vetro, ecc.

*B. Gioielli/costumi:* in vetro colorato e incolore. Bracciali, perle, sfere, elementi ornamentali, ecc.

*C. Amuleti:* scarabei, sigilli e impronte di sigilli, ecc.

### **V. Osso/avorio**

*A. Armi:* in osso, corno e avorio. Cuspidi di frecce, arpioni, ecc.

*B. Recipienti:* in osso e avorio. Elementi di recipienti, ecc.

*C. Attrezzi/utensili:* in osso, corno e avorio. Lesine, scalpelli, scuri, asce, chiodi, punteruoli, pettini, oggetti decorati, ecc.

*D. Gioielli/costumi:* in osso, corno, avorio e denti di animali. Chiodi, pendenti, ecc.

### **VI. Legno**

*A. Armi:* in diversi tipi di legno. Frecce, archi, ecc.

*B. Attrezzi/utensili:* in diversi tipi di legno. Manici di asce in pietra, accette, cucchiari, impugnature di coltelli, pettini, ruote, lavagnette, ecc.

*C. Recipienti:* in diversi tipi di legno. Svariati recipienti in legno, ecc.

### **VII. Cuoio/tessuto/diversi materiali organici**

*A. Accessori per armi:* in cuoio. Fodere per scudi, ecc.

*B. Abbigliamento:* in cuoio, stoffa e fibre vegetali. Calzature, sandali, indumenti, ecc.

*C. Attrezzi:* in fibre vegetali e cuoio. Reti, farette, ecc.

*D. Recipienti:* in fibre vegetali. Svaryati recipienti, intrecciati, cuciti, ecc.

*E. Gioielli/costumi:* in conchiglia, lignite, ecc. Bracciali, perle, ecc.

### **VIII. Pittura**

*A. Pittura murale:* su intonaco. Pittura murale con diversi motivi, ecc.

### **IX. Ambra**

*A. Gioielli/costumi:* in ambra. Elementi ornamentali semplici o configurati, ecc.

### **X. Papiri/Manoscritti**

*A. Papiri con disegni, simboli, ecc.*

*B. Manoscritti su pelle, carta, ecc.*

### **XI. Mummie**

Mummie umane e animali intere, parti di mummie, scheletri, teschi, ecc.